



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ  
SETTORE APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA**

**F.to La Dirigente Area Affari Generali, Appalti e Sanità  
Dott.ssa Ersilia Barbieri**

**Pubblicato sul portale del committente il 14.11.2019**

## **INDICE**

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Art. 2 – OGGETTO.

Art. 3 – DURATA, RINNOVO E PROROGA DEL SERVIZIO.

Art. 4 – INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO.

Art. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO.

Art. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E REFERENTE.

Art. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA.

Art. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.

Art. 10 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.

Art. 12 – PENALI.

Art. 13 – RUP E VERIFICA DI CONFORMITA'.

Art. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Art. 15 – RECESSO.

Art. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE.

Art. 17 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.

Art. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Art. 19 – SPESE.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Art. 21 – FORO COMPETENTE.

Art. 22 – CONSENSO PRIVACY.

## SCHEMA DI CONTRATTO

### PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA.

Oggi ..... alle ore ..... in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via ....., davanti a me Dott. ...., Ufficiale Rogante dell'Università, delegato con Decreto....., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti i Signori:

- Dott..... nato a..... il ..... e domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131/710376 ), nel prosieguo denominata Università, il quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. .... del ...../ *oppure* con Provvedimento del Direttore Generale n..... del ..... che ha individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area ....., tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area, nel prosieguo denominata Università;

- Sig. .... nato a ..... il ....., in qualità di ..... dell'Impresa ..... (C.F. .... e P.I. ....) con sede legale in ..... via .....n. ....;

*(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)*

- il Sig..... nato a..... il....., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (*oppure*) generale dell'impresa..... C.F. .... o p. IVA....., con sede legale in ....., via..... giusta procura speciale (*oppure*) generale in data.....rep.n..... autenticata nella firma dal dott .....notaio in ....., allegata in originale al presente atto sotto la lettera ....., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche **Appaltatore**.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

### PREMESSO

- che con provvedimento del presidente prof. Mirko degli Esposti Rep. n. 2010/2019 prot. n. 255979 è stata approvata la Relazione Tecnica Illustrativa di progetto e il Capitolato Tecnico, predisposti dal RUP;

- che con provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 8368/2019, prot. n. 268256 del 30.10.2019 è stata disposta l'autorizzazione all'indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.

- 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di raccolta, allontanamento, immagazzinamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
- che con provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità Rep. n. ...., prot. n. .... del ..... sono stati approvati il bando di gara, le Note esplicative al bando ed i relativi allegati;
  - che nelle date del ..... si sono svolte le sedute pubbliche, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;
  - che con provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità Rep. n. ...., prot. n. .... del ..... è stata disposta l'aggiudicazione procedura in oggetto all'impresa:
  - ..... che ha ottenuto il punteggio totale di \_\_\_\_\_ punti su 100, per l'importo pari ad € ....., IVA esclusa;
  - che in data....., a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale sono certo, nelle qualifiche sopra indicate mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.**

1. Tutte le premesse e i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente dalle parti come sopra costituite, contestualmente alla stipula del presente atto, costituiscono parte integrante, ad ogni effetto, del presente contratto:

- 1) Capitolato Speciale d'oneri (d'ora in poi, Capitolato);
- 2) Offerta economica dell'Appaltatore;
- 3) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

#### **ART. 2 – OGGETTO.**

1. Oggetto del contratto è il servizio di raccolta, allontanamento, immagazzinamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi provenienti dai vari Laboratori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al Capitolato speciale d'oneri.

#### **ART. 3 – DURATA, RINNOVO E PROROGA DEL SERVIZIO.**

1. La fase principale del servizio (escluse le eventuali opzioni) è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, nelle more della stipulazione del contratto stesso, dal verbale di avvio delle prestazioni.
2. La fase eventuale derivante dall'esercizio dell'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, avrà durata triennale. Tale rinnovo potrà essere esercitato disgiuntamente, per ogni anno.
3. L'Università si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla proroga del contratto, per il periodo massimo di 7 (sette) mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore.

#### **ART. 4 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO.**

1. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto di ogni contratto derivante dall'aggiudicazione nelle more della stipulazione degli stessi, ai sensi dell'art. 32 co. 8, 9 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In tal caso, l'Università potrà ordinare all'Appaltatore l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del RUP, nella quale sono indicate le attività da compiere.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal RUP, valutate secondo i prezzi indicati nell'offerta.

#### **ART 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO.**

1. L'importo massimo del presente contratto (riferito alla fase principale del servizio e, quindi, al netto delle eventuali opzioni) ammonta ad € ..... = oltre IVA al .....% per un totale di € .....  
.....
2. Il suddetto importo è stato calcolato sulla base del corrispettivo offerto dall'impresa (€ .....).  
Ogni prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.
3. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Università.
4. **L'Appaltatore deve mantenere invariati i prezzi unitari offerti** per l'intera durata del servizio (con riferimento sia alla fase principale che alle fasi eventuali relative ai servizi complementari e al rinnovo).

#### **ART. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO.**

1. L'Università potrà avvalersi delle opzioni di rinnovo e proroga, di cui al precedente articolo 3.
2. L'Università può introdurre, inoltre, quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Le modifiche saranno autorizzate dal Responsabile Unico del procedimento (RUP).

#### **ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E REFERENTE.**

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico all'Appaltatore.
2. In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del Capitolato speciale d'onori, sono comprese:
  - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università;
  - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);

- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

3. Le responsabilità suindicate ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università di Bologna, derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

4. Come richiesto dal Capitolato, l'Appaltatore ha comunicato con PEC prot. n. .... del .....quale proprio Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività connessa al servizio, il/la .....(email.....tel.....).

#### **ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA.**

1. La polizza, come richiamata all'art 7, comma 3, deve:

- prevedere una polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) con un “massimale unico” non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e una polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con un “massimale per sinistro/anno” non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e per persona Euro 1.000.000,00 nonché l'impegno a fornire all'Università prova di possedere dette polizze;
- essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio del servizio e essere valida per tutta la durata del servizio.

5. Resta tuttavia inteso che:

- i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque egli stesso;
- l'Università di Bologna, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni diretti e/o indiretti causati all'Università stessa, restando fermo l'obbligo del soggetto stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università di Bologna e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

#### **ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché le norme in materia di movimentazione e carico dei rifiuti.

2. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al precedente punto, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui ai successivi articoli 12 e 14.

3. Nel caso di accertamento da parte del RUP di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore e del subappaltatore, relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI.**

1. Alla fine di ogni mese l'Appaltatore emetterà la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel corso del mese stesso.

2. La fattura dovrà riportare la quantità del rifiuto smaltito e l'indicazione del laboratorio per conto del quale è stato effettuato il servizio e dovrà avere allegata tutta la documentazione necessaria prevista dal Capitolato speciale d'oneri.

3. Ogni fattura che sarà relativa allo smaltimento effettuato per conto del singolo Laboratorio, dovrà essere intestata a SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI FISICA SANITARIA - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA, Via Filippo Re, 10, 40126 BOLOGNA, ma dovrà essere inviata al Responsabile dell'unità operativa di Fisica Sanitaria del suddetto servizio, per consentire, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, la verifica della regolare e corretta esecuzione della prestazione, indispensabile al Servizio di ML,PP,FS, per procedere alla liquidazione.

4. Le fatture dovranno essere inviate in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e dovranno riportare i seguenti dati:

- il codice univoco ufficio CCONSC;
- il CIG;
- la dicitura: "*Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015*".

5. L'Appaltatore ha comunicato all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente \_\_\_\_\_ su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

6. L'Amministrazione provvede ai pagamenti, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture.

7. Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore accertata d'ufficio dall'Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento superiore a € 5.000, sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia").

8. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. n. 231/2011, modificato dalla Legge n. 192/2012.

9. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 3, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della risoluzione.

10. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

11. In particolare determinano la sospensione del termine di pagamento i seguenti inadempimenti contrattuali:

- presentazione di fattura priva dell'attestato di avvenuto conferimento di cui all'art. 3.3 del capitolato speciale d'onere nonché mancato rilascio dell'attestazione di conformità dei rifiuti conferiti di cui all'art. 5.3 del capitolato speciale d'onere;
- mancata esibizione all'Università dei documenti di cui all'art. 9, punti 4) e 5) del capitolato speciale d'onere.

12. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.**

1. A garanzia degli obblighi assunti, in dipendenza del contratto, l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a €....., determinata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art.103, co. 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

4. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

5. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall'Università.

6. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

7. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

8. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Università verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

9. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

10. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università.

#### **ART. 12 – PENALI.**

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni nel Capitolato fosse imputabile all'Appaltatore, di applicare una penale giornaliera pari al 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore al 10%.

2. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a 10 (dieci) giorni, per il servizio di smaltimento rifiuti è facoltà dell'Università avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 14.

3. Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze, che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00= per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancata produzione all'Università della documentazione e mancate comunicazioni di cui agli artt. 8 e 9 del Capitolato: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione- una penale di Euro 500,00= una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal Capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.500,00=.

4. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

5. L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **ART. 13 – RUP E VERIFICA DI CONFORMITA'.**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Pier Luca Rossi.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto.

3. Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

#### **ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel Capitolato superiore a 10 (dieci) giorni per il servizio di smaltimento rifiuti rispetto al termine ivi indicato;
- mancato rilascio delle attestazioni e documenti di cui al punto 3.3 del Capitolato per i fusti raccolti
- mancata esibizione all'Università dei documenti di cui agli artt. 8 e 9 del Capitolato;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12;
- qualora l'Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art.8;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessione dell'Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandidi-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

4. In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto dall'Appaltatore.

5. Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

6. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dispone la risoluzione del contratto.

7. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che l'Università dovrà sostenere.

8. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.

#### **ART. 15 – RECESSO.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c..

2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo

l'obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

3. L'Università si riserva, altresì, di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'Appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

4. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.

5. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE.**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

2. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto.

3. Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara.

5. L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

#### **ART. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.**

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l'Università, sentito l'Appaltatore, fornisce il "*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti*" (DUVRI) allegato *sub 1* che forma parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

**ART. 19 – SPESE.**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa per un importo di € 200,00 come elevata ai sensi dell'art 26, comma 2 DL 104/2013 convertito dalla Legge n.128/2013.
2. L'imposta di bollo, dell'importo di € 45,00, è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7, c. 1 e 2 del DM 23.01.2004, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.
3. Le spese del presente atto sono interamente a carico dell'Appaltatore.

**ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010.
2. Il contratto si risolve di diritto, *ex art.* 1456 c. c., in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane S.p.A..

**ART. 21 - FORO COMPETENTE.**

1. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

**ART. 22 - CONSENSO PRIVACY.**

1. Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

**Allegati:**

- 1) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, (DUVRI).